



REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - V

**Il diritto alla vita e il diritto all'assistenza sanitaria: significati e limiti di V. Bellever Capella - III
XI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita - 21 e 22 febbraio 2005**

Il diritto alla vita e il diritto alla salute nelle norme internazionali.

Documenti Universali

Nonostante abbia un modesto valore normativo, in quanto semplice Dichiarazione firmata da appena cinquanta stati, non c'è dubbio che il testo più importante a livello mondiale sui diritti umani sia la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. La Dichiarazione fa riferimento al diritto alla vita (articolo 3) in questi termini: *Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.* Uno degli aspetti più controversi di questo diritto riguarda la determinazione dei soggetti di tale diritto. Come vedremo in seguito, c'è un importante dibattito sull'interpretazione dell'espressione *ogni individuo* ("everyone"). Nella Dichiarazione non c'è alcun riferimento specifico alla pena capitale, sebbene l'articolo 5 stabilisca che *Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.*

Riguardo al diritto alla salute, l'articolo 25 afferma quanto segue:

(1) *Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.* (2) *La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.* Il riferimento al diritto alla salute è un riferimento preciso, poiché si fa espressa menzione del diritto all'assistenza medica e al fatto che il diritto è proprio degli individui e delle famiglie e protegge in particolare la maternità e l'infanzia.

Nel 1966 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato due Patti Internazionali che hanno dato forza di legge alla Dichiarazione Universale del 1948. A quell'epoca il mondo era diviso in due blocchi che non potevano trovarsi d'accordo sui termini di una Convenzione Internazionale sui Diritti Umani. La situazione di stallo portò all'adozione di due Patti: uno sui diritti civili e politici e il secondo sui diritti economici, sociali e culturali. Il primo riconosce il diritto alla vita, il secondo quello alla salute.

Il diritto alla vita è riconosciuto dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. In questo documento non si specifica se gli individui non ancora nati siano titolari di questo diritto, sebbene si usi l'espressione *ogni essere umano* in contrasto con la Dichiarazione del 1948 che usa l'espressione *ogni individuo*.

Non si proibisce la pena di morte, ma si indicano alcune condizioni alle quali si può considerare lecita e si chiarisce anche che gli stati dovrebbero aspirare ad abolirla. Questa disposizione fu più tardi completata da un protocollo addizionale per l'abolizione della pena capitale, adottata nel 1989. L'articolo 7 del Patto proibisce la tortura o il trattamento o la punizione crudele, inumana o degradante e stabilisce che la sperimentazione su esseri umani può aver luogo solo con il consenso della persona coinvolta.

Nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali si fa riferimento al diritto alla salute in termini ambiziosi, in linea con la dottrina espressa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo Statuto. Come nella Dichiarazione Universale, si fa riferimento anche alla protezione a cui hanno diritto l'infanzia e la maternità. Curiosamente, sebbene il diritto sia espresso in termini di più alto standard di salute, le misure considerate per renderlo effettivo sono concrete e riguardano soprattutto le condizioni ambientali e le misure di salute pubblica.

(- segue)